

Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 12 del 11/8/2025

“Procedura di interfaccia. Recepimento nei Testi Normativi di RFI del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 (convertito, con modificazioni, con Legge 18 luglio 2025, n. 105) in riferimento alla protezione dei passaggi a livello. Modifica della norma sulla presenza di agenti di scorta in coda ai convogli di MdO”.

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A.

VISTO il decreto legislativo del 14 maggio 2019 n. 50, recante “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie e s.m.i.”;

VISTI il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 e la direttiva n. 1/dir/2012 del 9 agosto 2012 emanati dal Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il “sistema di riferimento” di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTA la Legge 18 luglio 2025, n. 105, di conversione del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73;

VISTE le norme vigenti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Pagina 1 di 6

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.536.472-466,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300





VISTA la nota RFI-VDO.DTC\A0011\P\2025\0001606 del 24/7/2025 con la quale è stata inviata per commenti una bozza della presente disposizione di esercizio;

VISTI i commenti alla suddetta bozza pervenuti:

- con nota prot. ITALO/P/25/211/2 del 30/7/2025;
- con nota prot. 10/02/SG del 30/7/2025;
- con nota prot. 11851 del 1/08/2025;
- con nota prot. FC.022/2025 del 6/8/2025;
- con nota prot. TRNIT-TPER.AD.sgs\P\2025\0000728 del 7/8/2025;
- con nota prot. TRNIT-DT.SIGSQ\P\2025\0030405 del 7/8/2025;
- con nota prot. TRENORD U.0010997 del 6/8/2025;

VISTA la relazione finale RFI.DTC.NCR\A0017\P\2025\0000026 dell'11/8/2025 elaborata ai sensi della procedura DTC P SE FU 01.16 1 0;

emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

Articolo 1

(Finalità)

1. Con la presente disposizione di esercizio vengono recepiti i principi introdotti con il DL 21 maggio 2025, n. 73 (convertito con Legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105) che consentono di affidare la protezione dei PL anche a personale delle IF, delle Imprese Appaltatrici o a terzi, debitamente formati. Viene inoltre modificata la norma relativa alla presenza di un agente di scorta in coda ai convogli di MdO in caso di circolazione di più MdO/convogli di MdO nella stessa tratta.

Le modifiche sono riportate in allegato, come di seguito indicato:

- *Allegato 1*: modifiche al RCT;
- *Allegato 2*: modifiche alle IPCL-IF/RFI;
- *Allegato 3*: modifiche all'ICMO.

2. La presente disposizione di esercizio costituisce norma di interfaccia limitatamente all'allegato 2.

Articolo 2

(Avvisi)

1. Le IF e le Strutture centrali e periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi SGS, restano incaricate di portare a conoscenza del dipendente personale interessato il contenuto della presente disposizione di esercizio.

2. Resta inteso che, quanto alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori, come previsto dalle norme vigenti, sarà cura del datore di lavoro delle IF interessate adottare tutte le misure necessarie e provvedere alla specifica formazione del personale coinvolto.



3. Relativamente al personale di RFI, la presente disposizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: Gestione della Circolazione, Manutenzione Infrastruttura, Condotta dei treni, Accompagnamento treni. I Ruoli e i Contesti operativi coinvolti devono essere stabiliti, nel rispetto delle procedure SGS di RFI, dalle Unità centrali competenti.

Articolo 3

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente disposizione di esercizio, pubblicata on-line in formato *pdf* nella banca dati pubblica *e-PODweb* (raggiungibile anche dal sito www.rfi.it) e nella banca dati aziendale *e-POD RFI*, entra in vigore **1°/9/2025**, relativamente alle modifiche ICMO (allegato 3) e il **16/12/2025**, relativamente alle modifiche al RCT e all'IPCL IF/RFI (allegati 1 e 2).

Efisio Murgia



Allegato 1

Modifiche al RCT

All'articolo 9 è apportata la seguente modifica:

- *Il secondo e il terzo capoverso del comma 18 sono così sostituiti:*

Nel caso in cui l'AdC rilevi l'inefficienza dei dispositivi che inibiscono il transito lato strada di un PL deve darne comunicazione registrata al RdC, il quale deve richiedere comunque l'intervento dell'AM nei modi d'uso e informare dell'anormalità, con comunicazione registrata, il RdC che invia i treni verso il PL in senso opposto. Qualora l'attraversamento a raso del PL sia relativo ad un solo binario (p.e. linee a semplice binario prive di binari fisicamente adiacenti), la protezione del PL stesso può essere garantita direttamente dal personale dell'IF presente a bordo del treno; in tal caso l'AdC deve informarne verbalmente il suddetto RdC.

In ogni caso l'AdC del treno è autorizzato a riprendere la corsa d'iniziativa dopo aver constatato la protezione o l'avvenuta protezione del PL da parte del personale di RFI, dell'IF o degli Organi di Polizia.



Allegato 2

Modifiche alle IPCL-IF/RFI

All'articolo 14 è apportata la seguente modifica:

- *Il secondo e il terzo capoverso del comma 6 sono così sostituiti:*

Nel caso in cui l'AdC rilevi l'inefficienza dei dispositivi che inibiscono il transito lato strada di un PL deve darne comunicazione registrata al RdC, il quale deve richiedere comunque l'intervento dell'AM nei modi d'uso e informare dell'anormalità, con comunicazione registrata, il RdC che invia i treni verso il PL in senso opposto. Qualora l'attraversamento a raso del PL sia relativo ad un solo binario (p.e. linee a semplice binario prive di binari fisicamente adiacenti), la protezione del PL stesso può essere garantita direttamente dal personale dell'IF presente a bordo del treno; in tal caso l'AdC deve informarne verbalmente il suddetto RdC.

In ogni caso l'AdC del treno è autorizzato a riprendere la corsa d'iniziativa dopo aver constatato la protezione o l'avvenuta protezione^(*) del PL da parte del personale di RFI, dell'IF o degli Organi di Polizia.

(*) Per mezzi di protezione si intende qualunque tipo di chiusura del PL, che sbarri in tutto o in parte la sede stradale (barriere, semibarriere, cancelli, cavalletti, ecc.).

Modifiche all'ICMO

All'articolo 3/B sono apportate le seguenti modifiche:

- *Il quinto e il sesto capoverso della lettera b) del comma 13 sono così sostituiti:*

L'agente di scorta del MdO o convoglio di MdO provvede alla protezione dell'attraversamento e al coordinamento degli eventuali ulteriori agenti (anche non del GI) appositamente istruiti a cura della Direzione Operativa Infrastrutture. Con riferimento alla Fase 2 di cui all'articolo 5/4, nel caso di MdO di proprietà delle Imprese Appaltatrici, in sostituzione dell'agente di scorta, la protezione dell'attraversamento può essere affidata a personale appartenente alle Imprese Appaltatrici stesse o da queste incaricato, appositamente istruito a cura della Direzione Operativa Infrastrutture.

Accertata l'avvenuta protezione dell'attraversamento, l'agente incaricato (agente di scorta o altro agente nel caso di cui sopra) autorizzerà il guidatore ad impegnare il PL con le modalità di seguito riportate.

- *Alla fine della lettera b) del comma 13 è inserito il seguente nuovo capoverso:*

In caso di assenza di agente di scorta, le suddette incombenze riferite ai pedali dei passaggi a livello devono essere svolte da un AM appositamente incaricato.

All'articolo 5 è apportata la seguente modifica:

- *La lettera b) del primo alinea del comma 10 è così sostituita:*

b) per ogni convoglio di mezzi congiunti: un agente di scorta in testa ed un agente in coda. La funzione di quest'ultimo agente può essere svolta da un agente di scorta oppure da un agente in possesso delle competenze per le mansioni esecutive della protezione cantieri previste dal Sistema abilitativo di RFI.

All'articolo 7 è apportata la seguente modifica:

- *L'ultimo periodo del comma 2 è così sostituito:*

In caso di PL, nell'ambito del cantiere di lavoro, non interrotti alla circolazione stradale e non presenziati, gli MdO sono scortati da agenti del GI solo se, ai sensi dell'articolo 3/B, comma 13, questi devono provvedere alla protezione dell'attraversamento.